Trade & Customs Italian Update

Global Indirect Tax Services

Gennaio - Marzo, n. 1/2022

Uffici

Milano
Via Vittor Pisani 31, 20124
T: +39 02 676441

Ancona
Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna
Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze
Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova
P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli
Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova
Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia
Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara
P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma
Via Curtatone 3, 00185
T: +39 06 809631

Torino
C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona
Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

La risposta sanzionatoria dell'UE alla crisi in Ucraina

A fronte dell'iniziativa russa di riconoscimento delle regioni separatiste del Donetsk e Luhansk, considerata dall'Unione europea palese violazione del diritto internazionale e degli accordi di Minsk, dal 23 febbraio 2022 UE e USA hanno disposto delle nuove sanzioni nei confronti di soggetti russi e bielorussi, le quali si aggiungono ai primi provvedimenti sanzionatori unionali del 2014. Con l'inasprirsi dello scenario militare in Ucraina, è stato correlativamente irrigidito, in via graduale, l'impianto sanzionatorio mediante l'emanazione di numerosi regolamenti e decisioni che hanno modificato l'originario impianto normativo costituito dal Reg. UE 2014/833, la Decisione PESC n. 2014/145, la Decisione PESC n. 2014/512 il Reg. UE n. 2014/269, con restrizioni via via più incisive.

Di seguito, brevemente, l'oggetto dei provvedimenti che di certo assumono rilevanza per tutti gli operatori economici coinvolti in rapporti economici con la Russia, l'Ucraina e la Bielorussia e con soggetti ed entità ivi localizzati.

Sanzioni soggettive:

— per alcuni individui russi listati è posto il divieto di ingresso e transito nel territorio dell'Unione;

— congelamento dei beni e divieto di fornire fondi a determinate persone fisiche o giuridiche ed entità russe;

— divieto di svolgere operazioni commerciali con determinate persone fisiche e giuridiche ed entità della zona del Donbass, russe e bielorusse.

Sanzioni nel settore finanziario:

— divieto di qualsiasi forma di prestito e acquisto di titoli da parte delle banche e del governo russo (compresa la banca centrale);

— congelamento totale dei beni e divieto svolgimento operazioni finanziarie nei confronti di alcune importanti banche russe;

— esclusione di alcuni istituti di credito russi dal sistema SWIFT;

— divieto di prestazione di servizi di *rating* del credito a qualsiasi persona o entità russa.

© 2022 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Sanzioni settore energetico:

— divieto di esportazione di specifiche tecnologie per la raffinazione del petrolio elencate in apposito allegato X Reg. UE 2014/833 (divieto di portata più incisiva rispetto a quanto già previsto nel 2014);

— divieto di nuovi investimenti nel settore dell'energia della Russia (ad eccezione dell'industria nucleare).

Sanzioni nel settore siderurgico:

— divieto di importazione per i prodotti listati dell'industria siderurgica originari della Russia;

— restrizioni commerciali su ferro e acciaio.

Sanzioni nel settore dei beni di lusso:

— divieto di esportazione di 'beni di lusso' (agroalimentare, abbigliamento, cosmetici, automotive, etc.) elencati in apposito allegato, se di valore eccede Euro 300 o un diverso valore ivi previsto.

Sanzioni nel settore dei trasporti:

— divieto di esportazione, vendita, fornitura o trasferimento di aeromobili, parti di aeromobili e relative attrezzature verso la Russia e su tutti i servizi di riparazione, manutenzione e finanziari.

Sanzioni su beni a duplice uso:

— divieto di esportazione di beni *dual use* e ogni connessa attività di assistenza tecnica, intermediazione e finanziamento (sono previste eccezioni per data di conclusione del contratto e per settore umanitario, medicale, farmaceutico, *software update*, export temporaneo di item utilizzati dai media, etc.).

Sanzioni su beni e tecnologie sensibili:

— divieto vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, beni e tecnologie (elencati in apposito allegato VII Reg. UE 2014/833) anche non originari dell'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia.

Sanzioni relative alle zone del Donbass:

— divieto di importazione di merci da queste zone;

— restrizioni al commercio e agli investimenti relativi a certi settori economici;

— divieto di fornire servizi turistici;

— divieto di esportazione per alcuni beni e tecnologie.

Dal punto di vista nazionale, il cd. '**Decreto Ucraina**' (Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022) ha dettato, all'art. 35, disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per l'esportazione di prodotti a duplice uso e di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali e prevede che i procedimenti autorizzativi in materia dual use si svolgano esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata.

'*Made in*' sugli INTRASTAT dal 1° gennaio 2022

Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1197 ha previsto che, **dal 1° gennaio 2021**, per le spedizioni di valore inferiore ad Euro 1.000 "*gli Stati membri possono esentare le unità rispondenti dall'obbligo di fornire informazioni statistiche sulla quantità delle merci, sul paese d'origine e sulla natura della transazione*".

Proprio richiamando tale Regolamento, il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la Determinazione prot. n. 493869/ RU del 23 dicembre 2021.

Tra le diverse novità introdotte dalla DD con riferimento alle rilevazioni statistiche, è stato previsto l'obbligo di inserire il Paese di origine non preferenziale delle merci (c.d. *'Made in'*), determinato sulla base della normativa doganale attualmente in vigore, nella colonna 15 del nuovo Modello INTRA 1-*bis*. A.

Si tratta di un provvedimento che suscita non poche perplessità e impone alle aziende un nuovo presidio per la gestione dell'origine non preferenziale nel traffico intraunionale.

Le perplessità nascono dal fatto che - in ambito unionale - esiste da tempo una contrapposizione tra paesi membri, relativamente alla opportunità di prevedere l'indicazione del '*Made in'* negli scambi interni. Taluni paesi ritengono che obbligare l'etichettatura rappresenti una limitazione alla libera circolazione e possa rappresentare.

Da tale nuova disposizione discende la necessità per le imprese italiane di gestire con consapevolezza le indicazioni di origine che – se espresse in maniera non coerente tra INTRASTAT ed etichettatura dei prodotti - possono condurre a contestazioni anche penali (art. 517 c.p., frode in commercio).

Per ogni singolo prodotto, dovrà essere verificato ove sia stata effettuata l'ultima lavorazione sostanziale che - in linea con quanto previsto dall'art. 60 del Codice Doganale Unionale - consente di attribuire il relativo *'Made in'*. Si tratta di un presidio ora sempre più necessario, per soddisfare le diverse esigenze di comunicazione imposte dalle nuove relazioni intraunionali.

Certificato di origine - EUR 1, EUR.MED, A.TR - Nuova procedura di rilascio (circ. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 29 marzo 2022, n. 12)

Con la Circolare n. 12 del 29 marzo 2022, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - "*nell'intento di continuare a dotare le imprese nazionali di strumenti idonei a fronteggiare la sfida dei mercati internazionali*" in un contesto geo-politico estremamente complesso determinato dalla pandemia da Covid-19 e dal conflitto russo-ucraino - ha ridefinito le procedure di rilascio e controllo dei certificati di circolazione EUR 1, EUR.MED e A.TR.

In particolare, con la fine dello stato di emergenza, **a decorrere dal 1° aprile 2022**, non sarà possibile utilizzare la semplificazione procedurale della previdimazione dei certificati.

© 2022 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

La richiesta ed il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR.MED e A.TR. continueranno ad avvenire in modalità obbligatoriamente digitale, secondo le procedure stabilite dalla Determinazione Direttoriale del 21 gennaio 2021.

Gli operatori potranno operare secondo le seguenti modalità:

— **procedura ordinaria**: il soggetto esportatore stampa il certificato generato dal sistema e lo presenta all'Ufficio delle Dogane dove è stata registrata la dichiarazione doganale di esportazione per l'apposizione del timbro e della firma;

— **procedura 'facilitata'**: l'esportatore stampa il certificato su un formulario/modello tipografico in proprio possesso, il quale è già stato validato con timbro e firma dal competente Ufficio delle Dogane. L'accesso a tale procedura è riservato ai soggetti in possesso dello status di AEO (Operatore economico autorizzato) "*che siano titolari di autorizzazione a luogo approvato e che abbiano manifestato e dimostrato specifiche ed oggettive difficoltà operative anche correlate alla distanza dall'Ufficio delle Dogane di esportazione (a titolo esemplificativo, un tempo di percorrenza di oltre mezz'ora), oppure all'effettuazione delle operazioni di esportazione al di fuori dell'orario di operatività dell'Ufficio medesimo*";

— **procedura '*full digital*'**: per ora è utilizzabile solo nell'ambito del progetto 'EUR 1 Full Digital', che dal 1° marzo 2021 si applica in via sperimentale per la richiesta e il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1 relativi a operazioni di esportazione verso la Confederazione Svizzera.

I vantaggi riservati allo *status* di Esportatore Autorizzato ancora una volta rivestono un ruolo strategico, pertanto, l'Amministrazione doganale ribadisce l'auspicio di una massima adesione, da parte degli operatori economici, al sistema della prova d'origine della merce con dichiarazione su fattura o su altro documento commerciale.

Notifica di esportazione per CMR e rottami

Il Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022 ha imposto l'obbligo alle imprese italiane o ivi stabilite che intendono esportare, direttamente o indirettamente le materie prime critiche o i rottami ferrosi, di notificare, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione.

In mancanza di tale notifica, si rischia una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del valore dell'operazione e comunque non inferiore a Euro 30.000 per ogni singola operazione.

Tale previsione, contenuta all'art. 30, comma 2 del Decreto n. 21/2022, è vigente dallo scorso 22 marzo ed è al momento applicabile fino al prossimo 31 luglio 2022. Il primo comma dispone che le materia prime critiche siano individuate ed elencate in un successivo DPCM, sulla base della necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, rendendo applicabile a queste e ai rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia (che vengono normativamente definiti come materie prime critiche) l'obbligo di notifica preventivo all'esportazione.

L'obbligo imposto a livello nazionale discenderebbe, a detta del Legislatore, dalla straordinaria necessità e urgenza di assicurare il rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale, le reti di comunicazione elettronica e degli approvvigionamenti di materie prime.

L'IVA nell'era digitale: al via il *restyling* UE

Il 21 gennaio 2022 la Commissione europea ha aperto la consultazione pubblica sull'IVA nell'era digitale.

In questo contesto, con il piano di azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa [COM (2020) 312 del 15 luglio 2020], la Commissione europea si è impegnata ad adattare il quadro dell'IVA dell'UE alla sfera digitale. Tra le iniziative specifiche rientrano:

— la modernizzazione degli obblighi di rendicontazione IVA, con la possibile estensione della fatturazione elettronica;

— adattamento del trattamento IVA dell'economia delle piattaforme per essere al passo con i nuovi sviluppi in questo settore;

— semplificazione delle procedure di registrazione e adempimento dell'imposta, anche attraverso la revisione delle norme vigenti in materia di registrazione dei soggetti passivi non stabiliti, dello Sportello Unico (OSS) e dello Sportello Unico per le Importazioni (IOSS). La registrazione unica ai fini dell'IVA nell'UE è un processo in corso legato alle novità introdotte il 1° luglio 2021 per l'*e-commerce*, che necessita quindi di una valutazione.

Le riforme sono volte a ridurre gli oneri amministrativi delle imprese e aiutare gli Stati membri nella lotta contro le frodi. Particolare attenzione deve essere va posta sulle tempistiche di attuazione dei sistemi informatici, soprattutto con riferimento a quegli obblighi di comunicazione che potrebbero prevedere un arco temporale di attuazione più lungo.

La consultazione resterà aperta fino al 15 aprile 2022 ed è rivolta a tutti gli *stakeholde*r (cittadini, aziende, lavoratori autonomi, federazioni di imprese, esperti in materia di IVA, fornitori di servizi informatici e di conformità fiscale, istituzioni accademiche ed enti pubblici).

Per partecipare, è richiesta la compilazione del questionario online reperibile sul sito della Commissione europea.

© 2022 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Massimo Fabio
Partner responsabile
Trade & Customs
Global Indirect Tax Services
T: +39 06 809631
E: mfabio@kpmg.it

Aurora Marrocco
Associate Partner
Trade & Customs
Global Indirect Tax Services
T: +39 06 809631
E: amarrocco@kpmg.it

kpmg.com/it

kpmg.com/it/socialmedia

Trade & Customs Italian Update / Gennaio - Marzo, n. 1/2022

© 2022 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.